


Publicato il 06/04/2022

N. 02387/2022 REG.PROV.PRES.
N. 07485/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7485 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Adele Rega, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo 101;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (Già Direzione Centrale del personale) / Ufficio Selezione D, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (Già Direzione Centrale del personale) / Ufficio Selezione D, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco De Simone, Chiara Putzolu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in parte qua, della graduatoria di merito, pubblicata il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al n. 193 posto in graduatoria (doc. 1 – All. A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U);

in parte qua, dell'elenco vincitori, pubblicato il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui non contempla la ricorrente (doc. 2 – All. B alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U);

della D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, approvativa degli esiti della procedura di concorso (doc. 3);

del verbale della seduta di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso «Valutazione dei titoli» posseduti e dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione e attribuzione del relativo punteggio, di estremi e contenuto ignoto;

del verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 26.06.2019, di estremi e contenuto ignoto;

del verbale della seduta di valutazione dei titoli relativi alla riserva ex art. 1 del bando di concorso «Riserva di posti», di estremi e contenuto ignoto;

di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui sopra, ancorché non conosciuti, nella parte in cui possano legittimare la collocazione della ricorrente al n. 193 posto nella graduatoria finale di merito;

di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

nonché, ove occorrer possa:

dell'art. 9 del bando di concorso «Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva», secondo cui “Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”, ove interpretato nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 4);

dello Schema di Domanda, dell'Elenco Titoli e del modello di Dichiarazione sostitutiva predisposti dall'Amministrazione, ove interpretati nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 5);

degli articoli 7 e 8 del bando di concorso, ove interpretati nel senso di legittimare il punteggio conseguito sui titoli e sul colloquio orale;

e, per l'effetto,

per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art.

1 co. 2 del bando della procedura

nonché, in via gradata,

per l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti del concorso in questione, con condanna della P.A. alla rinnovazione dell'intera procedura mediante l'adozione di un nuovo bando di concorso, conforme alle previsioni dell'art. 18 della l. n. 241/1990 e all'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994

nonché, in ulteriore subordine,

per il risarcimento di danni patiti e patienti dalla ricorrente e che ci si riserva di quantificare

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rega Adele il 4/10/2021:

del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, avente ad oggetto “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia”, con il quale sono state apportate modifiche nella precedente graduatoria di merito e all'elenco dei vincitori pubblicati il 02.07.2021(doc. 13);

della graduatoria di merito, pubblicata sulla GURI il 10.08.2021, come rettificata all'esito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.07.2021 (doc. 14);

dell'elenco vincitori, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, come rettificato all'esito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.07.2021 (doc. 15);

dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso medio tempore assunti, di estremi ignoti;

del verbale n. 9 del 07.03.2016 di valutazione dei titoli della candidata (doc. 16);

della scheda di valutazione dei titoli della candidata, allegata al verbale n. 9/2016 (doc. 17);

in parte qua, del verbale n. 2 del 10.02.2016, con il quale la Commissione ha individuato i criteri di valutazione dei titoli secondo quanto previsto all'Art. 7 del

bando di concorso, con particolare riferimento alle attività di docenza (doc. 18);

in parte qua, dell' «Allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016», recante «eccezioni sollevate dalle sottocommissioni su cui la Commissione ha fornito chiarimenti» (doc. 19), nella parte in cui:

- al punto n. 47 ha previsto che «il carattere interno di cui alla lettera c), sezione prima, tabella valutazione titoli, si riferisce non al luogo e/o l'ente (SSEF, SNA, Università e analoghi) presso cui viene effettuata la docenza, ma ai destinatari della docenza stessa. Pertanto, devono considerarsi interne le docenze eseguite presso istituzioni esterne ma rivolte a personale interno dell'Agenzia delle Entrate (quesito posto da tutte le Sottocommissioni)»;
- al punto n. 49 ha previsto che «le commissioni d'esame istituite per gli interpelli o selezioni interne all'amministrazione di appartenenza (es. per trasferimenti o assegnazioni di personale), non costituiscono titoli valutabili (quesito posto dalla V Sottocommissione) ... »

ove intesi nel senso di legittimare a posteriori la valutazione dei titoli di docenza della candidata;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ove lesivo nei confronti della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto

con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO